




REGIONE DELL'UMBRIA



OGGETTO: Assistenza dialitica ai nefropatici cronici: disposizioni applicative.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27 FEBBRAIO 1996

1233

BRACALENTE BRUNO	Presidente
GORACCI ORFEO	Vice-Presidente
BAIARDINI PAOLO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
LIVIANTONI CARLO	Assessore
LOCCHI RENATO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore
SERENI MARINA	Assessore

presenti	assenti
X	
	X
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Presidente: BRUNO BRACALENTE

Relatore: FEDERICO DI BARTOLO

Segretario verbalizzante: ANTONINO RUSSO

ATTO AMMINISTRATIVO
ESECUTIVO II - 1 MAR. 1996



IL DIRIGENTE

INVIATA UFF. BILANCIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ARCHIVIO CENTRALE	Prot. N. 4701	
ALL'UFFICIO	C. 15	
L. 1		
M. 1		

REGIONE DELL'UMBRIA - PERUGIA	
SERVIZI SOCIO-SANITARI	
12.03.96	003465 /IX
Cal. 3	El. 2
fasc. 5	

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore relatore;
ACQUISITO il documento istruttorio formulato dall'Ufficio III
dell'area operativa Servizi Socio-sanitari ed avente per
oggetto: "Assistenza dialitica ai nefropatici cronici,
disposizioni applicative";
RITENUTO di farne proprio il contenuto che diventa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VERIFICATA la conformità del documento stesso rispetto al
Regolamento interno della Giunta approvato con propria
deliberazione del 24 marzo 1994 n. 1854 con particolare
riguardo alle sottoscrizioni prescritte dall'articolo 20 dello
stesso atto;
Ai voti unanimi espressi con le modalità di legge

D E L I B E R A

- 1) di uniformare sul territorio regionale il trattamento dei
rimborsi ai nefropatici cronici a carico delle ULSS di
appartenenza secondo le seguenti indicazioni:
 - a) di erogare ai nefropatici in trattamento emodialitico
domiciliare la quota di L. 60.000 mensili quale rimborso
forfettario per i costi derivanti dal consumo di acqua ed
energia elettrica;
 - b) di erogare ai nefropatici in trattamento di dialisi
peritoneale domiciliare la quota di L. 20.000 mensili,
elevabili a L. 40.000 qualora il trattamento medesimo preveda
l'utilizzazione di apparecchiature meccaniche; A non rimborsati
 - c) di prevedere, per quanto riguarda le spese di viaggio
sostenute dal paziente nefropatico (dializzato e/o
trapiantato) per controlli presso centri di nefrologia e
dialisi extraregionali e/o comunque diversi da quello
territorialmente competente, il rimborso a piè di lista delle
spese sostenute dalla persona malata e da un accompagnatore,
qualora siano utilizzati i mezzi pubblici (tranne l'aereo su
territorio nazionale). Per quanto attiene invece il rimborso
delle spese sostenute utilizzando il mezzo proprio è prevista
la corresponsione di una indennità pari ad 1/5 del prezzo di 1
litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro.
Resta fermo l'obbligo da parte del paziente di richiedere
preventivamente l'autorizzazione all'accesso presso centri di
nefrologia e dialisi diversi da quello territorialmente
competente al Centro regionale di riferimento, ad eccezione
dei casi di assoluta urgenza per i quali l'autorizzazione
verrà richiesta successivamente.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell'Umbria.
Le condizioni contenute nel presente atto deliberativo entrano
il vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino di cui sopra.

IL PRESIDENTE

IL RELATORE


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



segue atto n. 1283

/ 1996

- pag. 6



La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
Le condizioni contenute nel presente atto deliberativo entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino di cui sopra.

Perugia, 26 febbraio 1996

L'Istruttore
Cinzia Marini
Cinzia Marini

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO: si propone per le determinazioni di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento interno della Giunta.

Perugia, 26 febbraio 1996

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Antonio PERELLI)
Antonio Perelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suesposta proposta.

Perugia, 26 febbraio 1996

Il Dirigente di Settore
Usciu

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA'

Il Dirigente dell'Ufficio "Indirizzo e coordinamento della attività delle ULSS":

VISTA la proposta in oggetto indicata;
ATTESO che sulla stessa è stato espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile;
Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità.

esprime parere favorevole

sulla proposta di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, del Regolamento interno della Giunta.

Perugia, 26 febbraio 1996

Il Dirigente dell'Ufficio
(Dott. Giuliano CAPORALI)
Caporali

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Assistenza dialitica ai nefropatici cronici: disposizioni applicative.

Nel quadro dei provvedimenti normativi che regolamentano l'assistenza ai pazienti nefropatici cronici, le linee-guida emanate dal Ministero della Sanità per la definizione del Piano sanitario nazionale relativo al triennio 1994-96 prevedono "l'erogazione della miglior assistenza possibile al livello attuale dello sviluppo tecnologico al minor costo finanziario e sociale".

In tal senso tra gli interventi da compiere prioritariamente viene previsto il potenziamento della attività di dialisi domiciliare extra-corporea e peritoneale con l'obiettivo, al termine del triennio di riferimento, di trattare a domicilio il 15% dei pazienti.


Viene inoltre contemplata - "...quale complemento necessario alla assistenza dialitica prestata nei presidi ospedalieri e nei centri dialisi ad assistenza limitata - la realizzazione di un servizio di trasporto dal domicilio al centro e viceversa per i pazienti non autosufficienti e la previsione di forme di rimborso spese per coloro che possono usufruire di mezzi propri".

In ambito locale umbro, la Legge regionale n. 8/1977 regola il servizio di assistenza ai nefropatici cronici. La Legge regionale n. 9/1990 (legge di Piano socio-sanitario regionale) prevede all'art. 23 la costituzione della Consulta regionale per l'attività di assistenza dialitica ai nefropatici, formalmente costituita con deliberazione di Giunta regionale n. 7886 del 2/10/1990.

La Consulta, nella seduta del 28 maggio 1993 ha affrontato le tematiche relative alla emodialisi domiciliare. In particolare ha introdotto il principio che i pazienti in emodialisi domiciliare dovrebbero afferire al centro di riferimento sia per gli indirizzi di ordine clinico che tecnico-amministrativo, fermo restando il diritto del paziente a scegliersi il centro cui afferire.

Le apparecchiature, il materiale di consumo ed i rimborsi di viaggio dovranno essere a carico della ULSS di appartenenza del paziente. In particolare la Consulta ha proposto di assegnare le seguenti quote:

a) L. 60.000 mensili, per il trattamento emodialitico domiciliare, quale rimborso forfettario per i costi derivanti dal consumo di acqua ed energia elettrica (i consumi delle apparecchiature di emodialisi si sommano ai consumi delle apparecchiature domestiche, per cui è ragionevole attenersi alle tariffe massime previste);



b) L. 20.000 mensili, per il trattamento di dialisi peritoneale, elevabili a L. 40.000 qualora il trattamento medesimo preveda l'utilizzazione di apparecchiature meccaniche;

Per quanto riguarda le spese di viaggio è stato proposto il rimborso a piè di lista per la persona malata e un accompagnatore, qualora siano utilizzati i mezzi pubblici (tranne l'aereo su territorio nazionale); per quanto attiene invece il rimborso delle spese sostenute utilizzando il mezzo proprio è prevista la corresponsione di una indennità pari ad 1/5 del prezzo di 1 litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro.

Resta fermo l'obbligo da parte del paziente di richiedere la preventiva autorizzazione all'accesso presso centri di dialisi diversi da quello territorialmente competente al Centro regionale di riferimento.

La domanda per il rimborso degli oneri derivanti dal viaggio sostenuto dal paziente deve essere rivolta alla ULSS territorialmente competente.

Quanto sopra premesso, si propone il seguente dispositivo di deliberazione:

- 1) di uniformare sul territorio regionale il trattamento dei rimborsi ai nefropatici cronici a carico delle ULSS di appartenenza secondo le seguenti indicazioni:
 - a) di erogare ai nefropatici in trattamento emodialitico domiciliare la quota di L. 60.000 mensili quale rimborso forfettario per i costi derivanti dal consumo di acqua ed energia elettrica;
 - b) di erogare ai nefropatici in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare la quota di L. 20.000 mensili, elevabili a L. 40.000 qualora il trattamento medesimo preveda l'utilizzazione di apparecchiature meccaniche;
 - c) di prevedere, per quanto riguarda le spese di viaggio sostenute dal paziente nefropatico (dializzato e/o trapiantato) per controlli presso centri di nefrologia e dialisi extraregionali e/o comunque diversi da quello territorialmente competente, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dalla persona malata e da un accompagnatore, qualora siano utilizzati i mezzi pubblici (tranne l'aereo su territorio nazionale). Per quanto attiene invece il rimborso delle spese sostenute utilizzando il mezzo proprio è prevista la corresponsione di una indennità pari ad 1/5 del prezzo di 1 litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro.
- Resta fermo l'obbligo da parte del paziente di richiedere preventivamente l'autorizzazione all'accesso presso centri di nefrologia e dialisi diversi da quello territorialmente competente al Centro regionale di riferimento, ad eccezione dei casi di assoluta urgenza per i quali l'autorizzazione verrà richiesta successivamente.